

Ordinanza concernente l'acquisto di materiale dell'esercito

510.211.1

del 25 aprile 1986

Il Dipartimento militare federale,

visto l'articolo 62 capoverso 1 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione¹⁾,

ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1 Scopo

Lo scopo della presente ordinanza è di mettere a disposizione dell'esercito il materiale appropriato nella quantità necessaria, al momento opportuno e a condizioni favorevoli.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza regola la direzione e la sorveglianza sulla ricerca tecnica in materia d'armamento nonché su lo sviluppo, la prova, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione, la modificazione e la liquidazione del materiale dell'esercito.

² Essa si applica parimente ai progetti d'informatica scelti come materiale dell'esercito, giusta l'ordinanza EED-DMF del 1° dicembre 1983²⁾.

³ Gli aggruppamenti e gli uffici federali che non fanno parte dell'Aggruppamento dell'armamento, ma che sono ugualmente competenti per l'acquisto di materiale dell'esercito, applicano la presente ordinanza per analogia.

⁴ La pianificazione concernente lo sviluppo, la prova e l'acquisto di materiale dell'esercito si svolge secondo l'ordinanza sulla pianificazione del 30 settembre 1982²⁾.

Art. 3 Definizioni

¹ Il materiale dell'esercito comprende il materiale d'armamento e il materiale d'insegnamento.

² Il materiale d'armamento comprende l'equipaggiamento della truppa e degli organi incaricati della manutenzione.

RU 1986 910

¹⁾ RS **172.010**

²⁾ Non pubblicata nella RU.

³ Il materiale d'insegnamento comprende il materiale didattico e il materiale d'esercizio per l'istruzione militare.

⁴ Il materiale d'istruzione comprende il materiale d'armamento selezionato per l'istruzione (materiale di scuola e di corso) e il materiale d'insegnamento.

Sezione 2: Comitato per l'armamento e conferenza per l'armamento

Art. 4 Direzione e sorveglianza

¹ Il comitato per l'armamento è l'organo supremo di direzione e di sorveglianza per l'acquisto di materiale dell'esercito. Esso ne è responsabile nei confronti del capo del Dipartimento.

² La conferenza per l'armamento è l'organo di direzione e di sorveglianza subordinato al comitato per l'armamento.

Art. 5 Composizione del comitato per l'armamento

¹ Il comitato per l'armamento consta:

- a. del capo dello Stato maggiore generale, presidente;
- b. del capo dell'istruzione;
- c. del capo dell'armamento.

² Il comandante delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea ne fa parte, con diritto di voto, per i progetti di sviluppo e d'ammodernamento concernenti la condotta della guerra aerea.

³ Il sottocapo di stato maggiore pianificazione assiste a tutte le sedute del comitato per l'armamento con voto consultivo.

⁴ I sottocapi di stato maggiore degli aggruppamenti, i capi d'arma e i direttori degli uffici federali assistono alle sedute, con voto consultivo, nella misura in cui un progetto concerne il loro ambito.

Art. 6 Attribuzioni e competenze del comitato per l'armamento

Il comitato per l'armamento

- a. prende le decisioni che oltrepassano la competenza degli aggruppamenti e degli uffici federali, sempre che un organo superiore non se le sia esplicitamente riservate;
- b. sorveglia lo svolgimento degli affari d'armamento dal punto di vista del materiale, dei termini e delle finanze;
- c. assicura il coordinamento e l'informazione in materia d'armamento all'interno del Dipartimento;
- d. designa una direzione generale di progetto per la pianificazione e l'attuazione di progetti d'armamento complessi.

Art. 7 Composizione della conferenza per l'armamento

¹ La conferenza per l'armamento consta:

- a. del sottocapo di stato maggiore pianificazione, presidente;
- b. del sottocapo di stato maggiore istruzione;
- c. del direttore dei servizi centrali dell'Aggruppamento dell'armamento.

² Il capo della divisione coordinamento e pianificazione del comando delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea ne fa parte, con diritto di voto, per i progetti di sviluppo e d'ammodernamento concernenti la condotta della guerra aerea.

³ I sottocapi di stato maggiore degli aggruppamenti, i capi d'arma e i direttori degli uffici federali assistono alle sedute, con voto consultivo, nella misura in cui un progetto concerne il loro ambito.

Art. 8 Attribuzioni e competenze della conferenza per l'armamento

¹ La conferenza per l'armamento esercita la direzione e la sorveglianza sugli affari che le sono attribuiti dal comitato per l'armamento.

² Essa può impiegare una direzione di progetto per i progetti d'armamento che superano la competenza di un aggruppamento.

Art. 9 Disposizioni procedurali

¹ Il capo dello Stato maggiore generale dirige il comitato per l'armamento. Egli assicura uno svolgimento finalizzato della procedura.

² Il comitato per l'armamento si sforza di prendere le sue decisioni all'unanimità, tenendo adeguatamente conto dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze. Se l'unanimità non può essere ottenuta, decide la maggioranza dei membri. Chi fa parte della minoranza può far conoscere il proprio parere direttamente al capo del Dipartimento.

³ Le disposizioni procedurali del comitato per l'armamento valgono per analogia per la conferenza per l'armamento. In caso di divergenze d'opinioni in seno alla conferenza per l'armamento, decide il comitato per l'armamento.

⁴ Colui che rappresenta le esigenze degli utenti provvede all'accordo con le opinioni della truppa.

Sezione 3: Necessità e requisiti del materiale dell'esercito

Art. 10 Necessità di potenziamento e ammodernamento

¹ Il capo dello Stato maggiore generale determina le necessità di potenziamento e d'ammodernamento del materiale d'armamento.

² Il capo dell'istruzione determina le necessità di sviluppo e ammodernamento del materiale d'insegnamento.

Art. 11 Esigenze militari

¹ Il capo dello Stato maggiore generale stabilisce il concetto d'impiego e i requisiti militari per il materiale d'armamento.

² Il capo dell'istruzione stabilisce il concetto d'impiego e i requisiti militari per il materiale d'insegnamento.

³ Il capo dell'armamento dev'essere consultato nei due casi.

Art. 12 Esigenze tecniche

Fondandosi sui requisiti militari, il capo dell'armamento precisa i requisiti tecnici del materiale dell'esercito.

Sezione 4: Ricerca e sviluppi tecnologici dell'armamento**Art. 13**

¹ Al capo dell'armamento competono la ricerca tecnica e gli sviluppi tecnologici dell'armamento.

² Il capo dell'armamento determina, in collaborazione con il capo dello Stato maggiore generale e il capo dell'istruzione, i bisogni in materia di ricerca. Egli tiene conto delle necessità di potenziamento e d'ammodernamento (art. 10).

³ Egli informa annualmente gli stati maggiori degli aggruppamenti e degli uffici federali interessati sui risultati delle ricerche e sugli sviluppi tecnologici dell'armamento.

Sezione 5: Sviluppo, prova, scelta del modello**Art. 14** Condizioni

Il materiale dell'esercito può essere sviluppato e provato se

- a. il concetto d'impiego e le esigenze militari sono stati approvati (art. 11);
- b. i costi e i rischi sono stati valutati o possono essere circoscritti;
- c. il finanziamento è assicurato;
- d. è fissato il prevedibile volume dell'acquisto;
- e. l'acquisto è pianificato.

Art. 15 Realizzazione dello sviluppo

¹ Al capo dell'armamento compete lo sviluppo del materiale dell'esercito.

² Egli provvede a una chiara divisione tra lo sviluppo e la prova da un lato e l'acquisto del materiale dell'esercito, dall'altro. Le deroghe al presente principio competono al comitato per l'armamento.

³ Il capo dell'armamento informa annualmente gli stati maggiori degli aggruppamenti e degli uffici federali interessati sullo stato degli sviluppi.

Art. 16 Prove tecniche ed esperimenti presso la truppa

¹ Al capo dell'armamento competono le prove tecniche. Egli informa gli stati maggiori degli aggruppamenti e degli uffici federali interessati sui risultati delle prove.

² Al capo dello Stato maggiore generale competono gli esperimenti presso la truppa del materiale d'armamento, al capo dell'istruzione quelli del materiale d'insegnamento. Il capo dell'armamento presta la collaborazione tecnica. Gli stati maggiori degli aggruppamenti e degli uffici federali devono essere informati sui risultati.

³ Nella misura del possibile, il materiale dell'esercito da sottoporre alle prove tecniche e agli esperimenti presso la truppa deve corrispondere a quello poi prodotto in serie.

⁴ Le prove tecniche devono coincidere, nella misura del possibile e dov'è opportuno, con gli esperimenti presso la truppa.

⁵ Il capo dello Stato maggiore generale o il capo dell'istruzione dichiarano l'idoneità del materiale per la truppa.

Art. 17 Valutazione

¹ Il capo dell'armamento dirige la valutazione del materiale dell'esercito da acquistare e propone la scelta del modello e le modalità d'acquisto.

² Nella valutazione si ponderano i vantaggi e gli svantaggi militari, tecnici, commerciali, della politica dell'armamento, nonché gli effetti derivanti.

Art. 18 Scelta del modello e modalità d'acquisto

¹ Il comitato per l'armamento sceglie il modello e fissa le modalità d'acquisto su proposta del capo dell'armamento.

² La scelta del modello e la decisione concernente le modalità d'acquisto di progetti importanti sono da sottoporre al capo del Dipartimento.

Sezione 6: Acquisto

Art. 19 Maturità d'acquisto

¹ Il capo dell'armamento dichiara la maturità d'acquisto del materiale dell'esercito.

² Il materiale dell'esercito è maturo per l'acquisto se

- a. adempie le esigenze tecniche richieste nella forma che corrisponde, nella misura del possibile, alla futura produzione in serie;
- b. adempie le esigenze militari ed è stato dichiarato idoneo per la truppa;
- c. sono stati presentati i concetti per l'impiego, la manutenzione e, per il materiale d'armamento, il concetto per l'istruzione;
- d. il volume dell'acquisto è determinato
- e. le modalità d'acquisto sono fissate;
- f. gli effetti per quel che riguarda il bisogno di personale, l'esercizio e la manutenzione, l'istruzione, l'organizzazione dell'esercito e le costruzioni sono stati stabiliti;
- g. i calcoli dei costi si basano su offerte o contratti d'opzione;
- h. le conseguenze per l'economia pubblica e la politica dell'armamento sono state valutate;
- i. è stata presentata una precisa valutazione dei rischi.

Art. 20 Preventivo per l'equipaggiamento personale e i bisogni d'ammodernamento

Il preventivo per l'equipaggiamento personale e i bisogni d'ammodernamento comprende, di regola:

- a. l'equipaggiamento personale dei militari, comprese le loro armi;
- b. la sostituzione e gli acquisti posteriori del materiale dell'esercito, nonché revisioni e modificazioni importanti;

- c. il materiale dell'esercito acquistato per la prima volta, ma che riveste un'importanza finanziaria secondaria.

Art. 21 Programma d'armamento

Il programma d'armamento comprende, di regola:

- a. il materiale dell'esercito acquistato per la prima volta;
- b. il materiale dell'esercito secondo l'articolo 20 la cui scelta del modello comporta effetti pregiudicanti o altre conseguenze importanti;
- c. i progetti che superano il preventivo annuo per l'equipaggiamento personale e i bisogni d'ammodernamento.

Art. 22 Realizzazione dell'acquisto

L'acquisto compete al capo dell'armamento. Egli provvede alla garanzia della qualità, dirige la presa in consegna del materiale e lo mette a disposizione dei servizi incaricati della gerenza.

Art. 23 Adeguamenti di progetti d'armamento in fase d'acquisto

¹ Gli adeguamenti di progetti d'armamento in fase d'acquisto sono sottoposti all'approvazione delle Camere se hanno come conseguenza:

- a. un aumento del credito d'impegno o del volume dell'acquisto;
- b. un cambiamento dell'impiego previsto.

² Il capo del Dipartimento decide, nei limiti del credito d'impegno accordato, di adeguamenti che non comportano alcuna delle conseguenze citate ma che necessitano spese supplementari importanti.

³ Il comitato per l'armamento decide degli altri adeguamenti importanti.

Art. 24 Rapporto sullo stato dell'acquisto

Il capo dell'armamento prepara un compendio sullo stato dell'acquisto del materiale dell'esercito per gli stati maggiori degli aggruppamenti e degli uffici federali interessati.

Sezione 7: Introduzione presso la truppa**Art. 25**

¹ Il capo dello Stato maggiore generale emana, d'intesa con il capo dell'istruzione, le direttive per l'introduzione del materiale d'armamento presso la truppa.

² Il capo dell'istruzione propone i corsi d'introduzione e i corsi d'addestramento.

³ Il capo dell'armamento assicura alla truppa un appropriato sostegno tecnico per l'introduzione del nuovo materiale. Egli fornisce la documentazione tecnica indispensabile dall'esercizio e alla manutenzione.

Sezione 8: Attribuzione, gestione

Art. 26

L'attribuzione e la gestione del materiale dell'esercito competono:

- a. al capo dello stato maggiore generale per il materiale d'armamento;
- b. al capo dell'istruzione per il materiale d'insegnamento.

Sezione 9: Modificazioni

Art. 27 Definizione

La modificazione di materiale dell'esercito comprende:

- a. le modificazioni tecniche effettuate allo scopo di mantenere o accrescere l'efficacia di combattimento e d'istruzione, di migliorare la sicurezza o di ridurre le spese correnti d'esercizio o di manutenzione;
- b. l'unificazione tecnica (normalizzazione).

Art. 28 Competenze e realizzazione

Per la modificazione di materiale dell'esercito valgono le disposizioni della presente ordinanza che concernono lo sviluppo, la prova e l'acquisto.

Sezione 10: Liquidazione

Art. 29 Competenze

¹ Il comitato per l'armamento decide sulla liquidazione di materiale dell'esercito.

² Il capo del Dipartimento decide sulle liquidazioni importanti.

Art. 30 Realizzazione

¹ Gli uffici incaricati della gerenza del materiale in questione procedono alla liquidazione.

² Al capo dell'armamento compete la liquidazione di munizione.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 31 Esecuzione

Il comitato per l'armamento è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 32 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del Dipartimento militare federale del 30 giugno 1969¹⁾ concernente i particolari dell'armamento;

¹⁾ Non pubblicata nella RU.

2. l'ordinanza del Dipartimento militare federale del 1° giugno 1972¹⁾ sul materiale d'istruzione;
3. l'ordinanza del Dipartimento militare federale del 23 febbraio 1981²⁾ sul comitato per l'armamento e la direzione di progetti.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1986.

¹⁾ Non pubblicata nella RU.

²⁾ [RU **1981** 177]